


Alessandro Traversi:

*Ma quando mai l'avvocato
conosce la verità?*



Il tema della verità, sollevato dal Collega Titta Madia, è sicuramente affascinante. Il problema che accompagna da sempre la professione di avvocato si pone oggi in termini più specifici. Come evidenziato nel dibattito tra Titta Madia ed Ettore Randazzo pubblicato sul n. 3/2001 de "Gli Oratori del Giorno", la novità è rappresentata dalla previsione dell'art.14 del Codice Deontologico del CNF, che introduce il "dovere di verità" per l'avvocato.

Ma in cosa consiste realmente tale dovere?

Certamente non comprende l'obbligo di palesare al giudice circostanze favorevoli al cliente delle quali si è venuti a conoscenza né, tantomeno, quello di accertare la verità sostanziale dei fatti oggetto del processo, interrogando il cliente o andando a verificare la sue affermazioni.

Anche perché questo compito spetta al pubblico ministero, il quale persegue un interesse pubblicistico, mentre l'avvocato è e rimane un soggetto che rappresenta e tutela i diritti di un privato cittadino nei confronti della pretesa punitiva dello Stato. Diversamente, si correrebbe il rischio di diventare, per così dire, più realisti del re.

Il "*dovere di verità*" va quindi circoscritto ai soli fatti di cui l'avvocato abbia "*diretta conoscenza*".

Il punto è allora quello di individuare che cosa debba intendersi per "*diretta conoscenza*". Questa non può vertere, ovviamente, sul fatto-reato, perché altrimenti l'avvocato non sarebbe più tale, ma diventerebbe un testimone.

Le circostanze di cui il difensore può conoscere direttamente l'eventuale falsità possono dunque riferirsi, ad esempio, a condizioni soggettive del cliente (come nel caso, prospettato dai Colleghi Madia

e Randazzo, dell'imputato benestante che, al fine di ottenere una revoca della misura, venga artatamente rappresentato come indigente) ovvero a fatti espressamente dichiarati come falsi dallo stesso cliente (come nel caso in cui quest'ultimo chieda all'avvocato di indicare falsi testimoni o di produrre documenti parimenti falsi).

Innanzitutto perché - al contrario di quanto usualmente si crede - è raro che un cliente confessi all'avvocato di essere colpevole, chiedendogli, nel contempo, di sostenere la propria innocenza in giudizio.

Al di fuori di queste ipotesi, peraltro marginali, ritengo che la questione relativa al "*dovere di verità*" dell'avvocato costituisca un falso problema.

Innanzitutto perché - al contrario di quanto usualmente si crede - è raro che un cliente confessi all'avvocato di essere colpevole, chiedendogli, nel contempo, di sostenere la propria innocenza in giudizio.

Inoltre, perché l'avvocato, per appurare se le dichiarazioni del cliente siano o meno veritiere, non ha altro mezzo a propria disposizione se non quello di verificarne l'intrinseca coerenza logica ed il grado di maggiore o minore verosimiglianza alla luce delle obiettive risultanze processuali.

Per cui, all'atto pratico, è ben difficile - per non dire impossibile - che l'avvocato possa stabilire con certezza fino a che punto la verità che traspare dal processo corrisponda alla verità fattuale e, quindi, se il cliente sia effettivamente innocente, come generalmente vuol far credere, oppure colpevole.

Va, infine, considerato che il processo ha sempre ad oggetto fatti verificatisi nel passato e, perciò, non "*direttamente conoscibili*". Ma - citando un passo delle Confessioni di Agostino - "*chi può mai giudicare di un passato che ormai non è più, come di un futuro che ancora non esiste, a meno che non osi affermare che sia possibile giudicare ciò che non esiste?*".